

LUCIA RIPA

**GUIDA ALLA TASSAZIONE
DEGLI ATTI GIUDIZIARI**

Le guide di Filodiritto



Guida alla tassazione degli atti giudiziari



LUCIA RIPA

Indice

Indice	3
L'autore	5
Introduzione	6
Parte Prima	
<i>Struttura dell'imposta</i>	7
1.1 Riferimenti normativi per la registrazione degli atti giudiziari	8
1.2 Tipologie di atti giudiziari - Articolo 8, tariffa parte I, allegata al DPR 131/86	9
1.3 Atti esenti da imposta di registro	18
1.4 Criteri generali di determinazione dell'imposta	20
1.4.1 Base imponibile	20
1.5 Principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro	23
1.6 Enunciazione di altri atti nell'atto giudiziario soggetto a registrazione	23
Parte Seconda	
<i>Riscossione dell'imposta</i>	29
2.1 Soggetti obbligati a richiedere la registrazione	29
2.2 Termini per la richiesta di registrazione	29
2.3 Liquidazione dell'imposta	30
2.4 Soggetti obbligati al pagamento	31

Parte Terza	
<i>Effetti della mancata registrazione e del mancato pagamento dell'imposta</i>	33
Parte Quarta	
<i>Riforma di atti tassati</i>	35
4.1 Errata liquidazione dell'imposta - rimedi	35
4.2 Riforma di atti tassati - nozioni	35
4.3 Riforma di atti tassati - rimborso - istanza di rimborso	36

L'Autore



LUCIA RIPA
AVVOCATO

GUIDA ALLA TASSAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Lucia Ripa è avvocato.

Lucia Ripa è avvocato tributarista, fondatrice e presidente della Camera degli avvocati tributa-

risti della Romagna.

Oltre all'attività di consulenza e contenzioso tributario, è autrice in materia tributaria di articoli pubblicati su Filodiritto.com e su Ratio club mattino e di libri ed e-book.

Introduzione

L'imposta di registro è considerata anche dagli addetti ai lavori una sgradita imposta "minore".

La registrazione degli atti giudiziari è di difficile comprensione per gli avvocati, che si affidano alla prassi degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, scoprendo, tuttavia, che essa è spesso difforme nei vari uffici d'Italia.

Questa guida non ha la pretesa di fornire la soluzione a tutte le situazioni che si possono incontrare nella pratica civile, ma intende consentire un primo approccio a questa materia, cercando di far comprendere la ratio sottostante alle numerose regole esistenti: l'imposta di registro va a tassare la ricchezza evidenziata nell'atto portato alla registrazione.

Perciò, solo il contenuto dell'atto e ciò che in esso è richiamato va tenuto in considerazione.



Struttura dell'imposta

Occorre, in premessa, considerare la struttura del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (c.d. Testo Unico Registro o T.U.R.):

Titoli I-IX: struttura dell'imposta

Allegati:

- Tariffa parte I
- Tariffa parte II
- Tabella

Tariffa parte I → atti soggetti a registrazione in termine fisso.

Tariffa parte II → atti soggetti a registrazione in caso d'uso.

Tabella → atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione.

Per comprendere l'imposta di registro e, perciò, anche la registrazione degli atti giudiziari è utile ricordare che essa è un'imposta d'atto, ossia va a tassare la ricchezza espressa nell'atto.

Questo implica che occorre analizzare anche quali sono gli effetti dell'atto.

Applicando questo principio alle sentenze ed agli atti giudiziari significa che se la sentenza è di mero accertamento ha un certo effetto sulle parti processuali e, conseguentemente, un certo tipo di tassazione, mentre se, ad es., una sentenza è costitutiva o traslativa di diritti su beni immobili produce un altro tipo di effetto sulle parti e, dunque, un differente tipo di tassazione.

1.1 Riferimenti normativi per la registrazione degli atti giudiziari

I riferimenti normativi della registrazione degli atti giudiziari sono:

- Articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;
- Articolo 8, Tariffa parte I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

Articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 “Atti dell’ autorità giudiziaria”:

*“Gli atti dell’ autorità giudiziaria in materia di controversie civili **che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’ imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’ atto di conciliazione giudiziale e l’ atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’ amministrazione dello Stato**”.*

L’ atto giudiziario è soggetto ad imposta di registro, anche se impugnabile o impugnato?

Sì, in questo caso l’ imposta assolta viene considerata un acconto di quella liquidata a seguito della sentenza passata in giudicato. (Confronta sentenza Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. distaccata di Latina, n. 474/39/2012).

Cosa comporta, dal punto di vista pratico, l’ assoggettamento ad imposta di registro?

Significa che per gli atti elencati all’ articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 deve essere chiesta la registrazione entro un termine di legge (atti soggetti a registrazione “in termine fisso”).

Dal punto di vista pratico, perciò, se l’ atto giudiziario rientra nell’ articolo n. 37 del T.U.R. so che devo registrarlo.

Ma con quale aliquota?

→ Articolo 8, Tariffa, parte I

1.2 Tipologie di atti giudiziari - Articolo 8, tariffa parte I, allegata al DPR 131/86

Sentenze recanti costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili.

Per applicare l'aliquota dell'imposta di registro ci si deve riferire all'atto corrispondente (es. atto di vendita immobiliare):

Se il trasferimento è soggetto ad IVA	Imposta di registro in misura fissa (Euro 200)
Se il trasferimento non è soggetto ad IVA	2 % → prima casa, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 9 % → tutte le restanti fattispecie; 12 % → terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

Sentenze di condanna al pagamento di somme o valori, altre prestazioni o consegna di beni di qualsiasi natura → 3 %.

Sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale → 1 %.

Sentenze non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale → Euro 200.

Sentenze che dichiarano la nullità o l'annullamento di un atto, anche se portante condanna alla restituzione di denaro o di beni, o pronuncia di risoluzione del contratto → Euro 200.

Sentenze che pronunciano lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale dei coniugi, anche se recanti condanna al pagamento di assegni o

attribuzione di beni patrimoniali, già facenti parte della comunione legale tra i coniugi; sentenze che modificano tali condanne o attribuzioni → Euro 200.

Sentenze di omologazione → Euro 200.

Atti del consiglio di Stato e dei TAR che definiscono, anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di denaro diverse dalle spese processuali → 3 %.

Sentenze di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

Di seguito elenco una serie di provvedimenti che sono considerati sentenze di mero accertamento.

Sentenza di mero accertamento di firme.

La sentenza che accerta l'autenticità delle firme di un contratto traslativo della proprietà di un bene immobile formato con scrittura privata non autenticata, registrata è soggetta all'aliquota dell'1 % e non a quelle previste per i trasferimenti immobiliari.

La sentenza costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione ed è soggetta ad imposta ipotecaria (2 %) e catastale (1 %) (Corte di Cassazione, sentenza n. 1101 del 1984).

Decreto di esecutività dello stato passivo.

È considerato atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e, perciò, soggetto ad imposta con l'aliquota dell'1 % (Cassazione, sentenza n. 10588 del 2007).

Decreti di approvazione dei piani di riparto del passivo.

Sorgono due questioni:

- 1) imposta applicabile;
- 2) esiste l'obbligo di registrazione?

Per rispondere a queste domande occorre analizzare gli effetti del provvedimento (circolare ministeriale n. 58/260228 del 30 luglio 1990):

- Decreti che approvano o dichiarano esecutivo il piano di riparto senza apportare modifiche, in quanto i creditori non hanno fatto osservazioni → non sono soggetti a registrazione, in quanto non definiscono una controversia.
- Decreti che approvano o dichiarano esecutivo il piano con modifiche, in quanto sono state proposte da alcuni creditori, non contestate da altri e recepite dal giudice → non sono soggetti a registrazione, in quanto il provvedimento non definisce una controversia.
- Decreti che componendo contrasti tra creditori e tra essi ed il curatore, che non contestino lo stato passivo, respingono le istanze proposte → Euro 200, da registrare in termine fisso.
- Decreti che componendo contrasti tra creditori e tra essi ed il curatore, che non contestino lo stato passivo, accolgono le istanze proposte → 1 %, da registrare in termine fisso.
- Decreti che intervengono su pretese azionabili non avanzate nella precedente fase di ammissione al passivo e le dichiarano inammissibili → Euro 200, da registrare in termine fisso.
- Decreti che intervengono su pretese azionabili e non avanzate nella precedente fase di ammissione al passivo e le accolgono → 1 %, da registrare in termine fisso.

Provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro.

→ imposta di registro del 3 % in termine fisso; se le somme sono soggette ad IVA → imposta di registro in misura fissa.

Condanna di più debitori in solido → la base imponibile è unica.

Se, invece, il provvedimento condanna più soggetti distintamente al pagamento di somme diverse, la base imponibile è costituita dalla singola condanna.

Sentenze di condanna al pagamento di somme o valori.

Decreti ingiuntivi esecutivi.

Presupposto per l'assoggettamento ad imposta di registro è l'esecutività, non rileva l'esecuzione in concreto (ossia l'apposizione formula esecutiva).

Se il decreto ingiuntivo pronuncia su un rapporto soggetto ad IVA → Euro 200 in misura fissa; se, invece, il rapporto che ha dato ori-

gine all'emissione del decreto ingiuntivo non è soggetto ad IVA → 3 %.

N.B. L'assoggettamento ad IVA non equivale ad imponibilità ad IVA, potendo anche il rapporto che ha originato il ricorso per decreto ingiuntivo essere esente.

Commissione tributaria regionale di Genova, sentenza del 30 agosto 2008: il principio di alternatività tra IVA e registro opera anche nelle ipotesi in cui non vi sia applicazione dell'imposta.

Conseguentemente, deve essere annullato l'avviso di accertamento relativo all'imposizione proporzionale di registro degli atti di rilascio di fidejussioni e di finanziamenti in conto corrente enunciati nel terso di un decreto ingiuntivo, in quanto trattasi di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA.

Decreti di condanna emessi dal Giudice di Pace non superiori a Euro 1.033 → esenti da imposta di registro (art. 46, legge n. 374 del 1991).

Decreti emessi in relazione a controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie → esenti da imposta di registro (art. 10 Tabella allegata al T.U.R.).

Decreti ingiuntivi emessi in base a fattura commerciale: Euro 200 (trattandosi di rapporto soggetto ad IVA);

Se il decreto reca anche la condanna al pagamento di interessi di mora (che sono esclusi da IVA) per questa parte è assoggettato ad imposta di registro del 3 %.

Cassazione, sentenza n. 13315 del 2006: il decreto ingiuntivo che, assumendo a prova scritta dell'obbligazione pecuniaria il contratto contenente una clausola risolutiva espressa, intimi ad una delle parti la restituzione di una somma di denaro costituisce condanna al pagamenti di tale somma ed è soggetto ad imposta proporzionale di registro del 3 %.

Cassazione, sentenza n. 2696 del 2003: il carattere unitario dell'obbligazione alla base del decreto ingiuntivo esecutivo emesso a favore di un istituto di credito che abbia agito per il recupero delle somme dovutegli in base a finanziamento ed il carattere unitario

dell'imposizione investono anche gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, che costituiscono meri accessori dell'obbligazione per il capitale, senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione.

In caso di registrazione di decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore principale e del fideiussore è applicabile una sola imposta sull'unica somma dovuta da entrambi i debitori.

Cassazione, sentenza n. 2077 del 2000: il decreto ingiuntivo di condanna alla consegna di titoli di beni, indipendentemente dalla natura degli stessi, è assoggettato all'imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'articolo 8, lett. b), parte I, Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (3 %).

Decreti ingiuntivi emessi in base a cambiale.

Se il decreto ingiuntivo si basa sull'azione cambiaria astratta → 3 %, in quanto il rapporto azionato non è soggetto ad IVA.

Se, invece, il ricorrente riesce a dimostrare che l'emissione e la girata della cambiale sono a pagamento di un'operazione soggetta ad IVA → imposta di registro in misura fissa Euro 200.

Decreti ingiuntivi emessi in base a riparto spese condominiali: 3 %.

Decreto ingiuntivo emesso in sostituzione di uno precedente, non notificato nel termine di 60 giorni dalla pronuncia (art. 644 del codice di procedura civile) → imposta di registro in misura fissa Euro 200 (nota I, articolo 8, Tariffa parte I, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

Sentenza pronunciata sull'opposizione a decreto ingiuntivo.

L'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un procedimento nuovo ed autonomo rispetto a quello di ingiunzione, ma realizza la continuazione di quello iniziato.

È soggetta a registrazione in termine fisso e la sua registrazione può comportare conguaglio o rimborso di imposta.

Si avrà conguaglio se l'imposta di registro assolta in relazione al precedente decreto ingiuntivo è insufficiente, rimborso nel caso di versamento eccedente a quello dovuto.

Cassazione, sentenza n. 14094 del 2007: nel contenzioso promosso avverso l'atto di liquidazione dell'imposta di registro su un decreto ingiuntivo esecutivo non assumono rilievo i successivi provvedimenti giurisdizionali emessi nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo stesso e ciò in quanto tali provvedimenti non inficiano la legittimità dell'atto di liquidazione e possono costituire solo fonte di un diritto al rimborso.

Provvedimenti di nullità, annullamento e risoluzione del contratto.

Sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, **anche se comportino condanna alla restituzione di denaro o di beni.**

Se il medesimo provvedimento condanna anche al risarcimento del danno, questa parte della sentenza subirà la tassazione proporzionale al 3 %.

Provvedimenti in tema di locazione.

I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di intimazione di licenza o sfratto per finita locazione o per morosità **non sono soggetti a registrazione**, in quanto tesi a prevenire una controversia tra le parti piuttosto che a dirimerla (circolare ministeriale n. 8 del 1986).

Sentenze non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

Provvedimenti di omologa del concordato preventivo, sia con garanzia che con cessione dei beni.

Sono soggetti ad imposta in misura fissa (Cassazione, sentenze nn. 11585 del 2007 e 19141 del 2010).

Cassazione, sentenza n. 10352 del 2007: la sentenza di omologa del concordato preventivo con garanzia rientra nella dizione di cui alla lett. g), articolo 8 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 ed è perciò soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

La risoluzione ministeriale 27/E/2012 e la circolare ministeriale 27/E/2012 riconoscono l'applicazione dell'imposta di registro

in misura fissa al concordato con cessione dei beni, in quanto tra l'omologa del concordato e l'alienazione dei beni, questi rimangono di proprietà del debitore concordatario.

Manca, perciò, il trasferimento dei beni, che giustifica l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.

Omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore.

Risoluzione ministeriale 27/E/2012: in questo caso l'omologa del giudice ha effetti traslativi dei beni al terzo assuntore ed è, quindi, soggetta ad imposta proporzionale.

Circolare ministeriale 27/2012: Il concordato fallimentare con l'intervento del terzo assuntore, disciplinato dall'articolo 124 della legge fallimentare, si caratterizza in via generale per la circostanza che l'assuntore si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata, in base allo schema civilistico dell'accollo (articolo 1273 del codice civile) dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari.

Contrariamente a quanto accade nella procedura di concordato con cessione di beni o in quella con garanzia, nel caso del concordato con terzo assuntore, l'atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi.

Pertanto, il decreto di omologa del concordato con intervento del terzo assuntore, in qualità di atto traslativo della proprietà dei beni a favore del terzo assuntore, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, in base a quanto stabilito dall'articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., che prevede l'applicazione delle *“stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti”*.

Sentenza dichiarativa di fallimento.

È soggetta ad imposta di registro in misura fissa, in quanto non reca condanna, trasferimento o accertamento di diritti (art. 8, lett. d), Tariffa parte I, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

Ordinanza di condanna al pagamento di somme emesse in corso di causa (art. 186-ter codice di procedura civile).

È equiparabile ai decreti ingiuntivi e, perciò, è soggetta a registrazione in termine fisso solo quando è esecutiva.

Espropriazione presso terzi.

Risoluzione ministeriale n. 266 del 2008: nel caso di espropriazione **immobiliare prezzo terzi** per la registrazione del decreto di assegnazione al terzo, che aveva acquistato l'immobile gravato da ipoteca, poi escussa dalla banca creditrice, si rende necessaria una preventiva disamina in ordine alla natura traslativa o meno del decreto emesso dal giudice dell'esecuzione, con il quale viene trasferito all'aggiudicatario il bene espropriato (articolo 586 del codice di procedura civile).

Il **decreto** emesso dal giudice dell'esecuzione **non ha natura traslativa** in quanto, anche in pendenza della procedura espropriativa, **la titolarità del diritto di proprietà è restata in capo al terzo espropriato**, ma produce l'effetto di liberare il bene da ogni ipoteca iscritta anteriormente all'avvio del giudizio di esecuzione stesso.

In definitiva, nel caso di specie il decreto di trasferimento dell'immobile non comporta il trasferimento o la costituzione di diritti reali su beni immobili, in quanto l'acquisizione del diritto di proprietà si è già realizzata mediante l'atto di compravendita stipulato tra il debitore ed il terzo, estraneo al rapporto debitorio, in data anteriore all'escussione da parte del creditore.

Atteso ciò, ai fini dell'imposta di registro si osserva che l'articolo 20, del Testo Unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 (di seguito T.U.R.), stabilisce che "L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

In conclusione, posto che in via di diritto il decreto in esame non è configurabile quale provvedimento accertativo del diritto di proprietà di cui l'aggiudicatario è titolare anteriormente all'inizio del procedimento esecutivo (fatta salva, ovviamente, la presenza di ulteriori e differenti effetti dispositivi del decreto, che dovranno essere valutati dall'ufficio in sede di registrazione), al decreto di trasferi-

mento a favore dell'aggiudicatario dell'immobile di sua proprietà, si ritiene **applicabile l'imposta di registro in misura fissa** (dal primo gennaio 2014 pari ad Euro 200) prevista per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 8, comma primo, lettera d) della Tariffa parte I, allegata al T.U.R..

Cassazione, sentenza n. 9400 del 2007: è soggetta a imposta di registro l'ordinanza, prevista dal combinato disposto degli articoli nn. 552 e 529 e seguenti del codice di procedura civile, con cui il giudice dell'esecuzione **assegna ai creditori le merci possedute da un terzo.**

L'ordinanza di assegnazione di beni ai creditori esecutanti (nel caso di specie prevista dal combinato disposto degli articoli nn. 552 e 529 e seguenti del codice di procedura civile) è soggetta a imposta di registro in misura fissa e non a tassazione proporzionale - perché non definisce un giudizio, e quindi non rientra in alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 8 della tariffa menzionata - **allorché il giudice dell'esecuzione non abbia risolto contestazioni tra i creditori, ma si sia limitato a compiere una mera verifica del consenso sul piano di riparto.**

Assegnazione di crediti pignorati presso terzi.

Vi è difformità di interpretazione.

Un orientamento ritiene che il provvedimento di assegnazione del credito abbia **effetti traslativi** della titolarità del credito e, perciò, sarebbe assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50 % prevista per gli atti di cessione di crediti dall'articolo 6, Tariffa Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (circolare ministeriale 45-IV-8-134 del 27 dicembre 1993; risoluzione ministeriale IV-8-350 del 17 novembre 1994; Cassazione, sentenza n. 16022 del 2005).

In dottrina si ritiene che il provvedimento di assegnazione abbia **solo valenza processuale** e non sia da registrare affatto, mentre la **sentenza n. 9400 del 2007** della Cassazione ritiene che si applichi l'imposta di **registro in misura fissa.**

Un esempio pratico per concludere.

Devo registrare una sentenza del Giudice di pace, di condanna al pagamento di una somma di Euro 4.000

Quanto costa?

- a) La sentenza del Giudice di pace definisce il giudizio → devo assolvere l'imposta di registro (art. 37);
- b) L'imposta è il 3 % del valore indicato nella sentenza (art. 8, lett. b), Tariffa parte I).

Costa Euro 120.

1.3 Atti esenti da imposta di registro

Sono esenti dalla registrazione:

- a) Gli atti della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti (art. 2 Tabella);
- b) I provvedimenti della Corte di Cassazione (art. 73, comma secondo *bis*, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in vigore dal 4 luglio 2009);
- c) I provvedimenti dei T.A.R. (in generale sono esenti), delle commissioni tributarie e degli organi di giurisdizioni speciali e dei relativi procedimenti (art. 2 Tabella);
- d) Gli atti, i documenti e i provvedimenti inerenti alle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli atti concernenti le opposizioni agli atti esecutivi e i lodi pronunciati nelle stesse materie (art. 10 della Tabella);
- e) Gli atti e le decisioni dei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa (art. 23, comma decimo, legge n. 689 del 1981).

Esenzioni da imposta di registro disposte da altre leggi speciali.

Articolo 9, comma 9 legge n. 488 del 1999:

Sono esenti dall'obbligo di registrazione i processi verbali di conciliazione giudiziale di valore non superiore a Euro 51.645,69.

Articolo 46, legge n. 374 del 1991 (legge istitutiva del Giudice di pace):

Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa del Giudi-

ce di pace, il cui valore non ecceda Euro 1.033, gli atti e i provvedimenti ad esse relativi **sono esenti da imposta di registro e soggetti solo al pagamento del contributo unificato.**

Articolo 82, legge n. 184 del 1983:

Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle procedure di adozione ed affidamento di minori sono esenti da imposta di registro.

Articolo 19, legge n. 74 del 1987:

Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelli relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi (quest'ultima riconosciuta dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 154 del 1999).

Esenzioni da imposta di registro “disposte” in via amministrativa.

Vi sono alcuni documenti di prassi che, in via interpretativa, hanno riconosciuto l'esenzione da imposta di registro.

Risoluzione ministeriale 263/E del 21 settembre 2007:

Per i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per inattività delle parti o rinuncia dell'attore accettata dalla controparte, anche se vi sia liquidazione delle spese processuali.

Risoluzione ministeriale 408/E del 30 ottobre 2008:

Per i giudizi di opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative l'esenzione si applica anche ai gradi di giudizio successivi al primo.

N.B. L'esenzione per il primo grado di giudizio è già stabilita dall'articolo 23, comma decimo, della legge 689/81.

Circolare ministeriale 45/E del 9 maggio 2001 – risoluzione ministeriale 332/E del 16 novembre 2007.

Non sono soggette a registrazione le sentenze che dichiarano l'incompetenza territoriale e funzionale.

Come si determina il valore ai fini dell'esenzione?

Il valore della controversia, ai fini dell'esenzione, dev'essere verifica-

to in relazione al provvedimento emesso dal giudice *decisum*, e non in base alla domanda *petitum*.

Perché?

L'imposta di registro e un'imposta d'atto.

Il contenuto e la natura del documento da registrarsi devono essere individuati esclusivamente in base al contenuto dello stesso, senza potersi far riferimento ad elementi extradocumentali. (Circolare ministeriale 34/E del 30 marzo 2001).

Applicando il principio secondo cui ciò che rileva è il contenuto, poiché registro una sentenza rileva il provvedimento emesso dal giudice, non ciò che ha chiesto la parte al giudice.

N.B. Qui opera una regola opposta rispetto a quella vigente per determinare il contributo unificato → il valore della causa ai fini del contributo unificato si determina in base alla domanda (art. 10 del codice di procedura civile).

1.4 Criteri generali di determinazione dell'imposta (in misura fissa/proporzionale)

È opportuno premettere alcuni cenni sul meccanismo applicativo dell'imposta di registro, che valgono anche per la registrazione delle sentenze e degli atti giudiziari.

L'imposta di registro è applicabile in misura fissa (come, ad es., per i 200 Euro dovuti per la registrazione degli atti di scioglimento del matrimonio) oppure proporzionale (si applica una percentuale alla base imponibile; come, ad es., per gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale).

1.4.1 Base imponibile

Per l'applicazione dell'imposta di registro alle sentenze la base imponibile è il provvedimento emesso dal Giudice.

Base imponibile nel caso di condanna al pagamento nei confronti di una pluralità di debitori, tenuti in solido al pagamento.

Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 390 del 1983.
La pluralità di soggetti è irrilevante.
La base imponibile è l'importo oggetto della condanna.

Alcune precisazioni sulla base imponibile.

Atti e sentenze che comportano il trasferimento di immobili.

A) Se il giudice **non determina il valore** dell'immobile: l'imposta di registro si applica sul valore venale in commercio dell'immobile, tenendo conto di eventuali vincoli gravanti sull'immobile (es. usufrutto, canoni, censi ecc.).

B) Se il giudice **determina anche il valore** dell'immobile: l'Amministrazione finanziaria non può applicare l'imposta in base ad elementi estranei alla sentenza stessa.

N.B. Se la sentenza ha ad oggetto **l'accertamento di un diritto già sorto**, essa sarà classificabile come sentenza di mero accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e, come tale, sarà assoggettata all'imposta di registro dell'1 %.

Sentenza dichiarativa di usucapione.

La sentenza che accerta l'avvenuto acquisto per usucapione e equiparata all'atto traslativo a titolo oneroso (Nota II-*bis*), articolo 8, Tariffa Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

Quindi base imponibile = valore venale in comune commercio.

N.B. Trattandosi di acquisto a titolo originario, non è mai possibile considerarlo assoggettato ad IVA; pertanto, la sentenza sarà assoggettata ad imposta di registro proporzionale dell'1 %.

Omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore.

Circolare ministeriale n. 27 del 2012.

Nella determinazione della base imponibile l'accollo delle obbligazioni scaturenti dal concordato da parte del terzo assuntore è intrinsecamente connesso al trasferimento dell'attivo fallimentare, essen-

do entrambi finalizzate a realizzare una vicenda giuridica unitaria ed inscindibile.

La connessione tra il trasferimento dell'attivo fallimentare in favore dell'assuntore e l'accollo delle obbligazioni scaturenti dal concordato ha il suo titolo esclusivo nel provvedimento di omologa del concordato.

Pertanto, si rende applicabile la disposizione recata dall'articolo 21, comma secondo, del T.U.R., relativo agli atti contenenti più disposizioni che derivano necessariamente le une dalle altre.

↓

L'imposta di registro si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa, da determinare avendo riguardo sia all'aliquota che alla base imponibile.

Occorre, quindi, confrontare l'imposizione gravante sulla parte del decreto relativo all'accollo dei debiti scaturenti dal concordato, soggetti all'imposta nella misura del 3 % ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R., e quella sui beni dell'attivo fallimentare trasferiti per effetto del concordato.

Con riferimento alla **cessione dei crediti al terzo assuntore non aventi causa di finanziamento** → escluse dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, comma terzo, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633; per il principio di alternatività IVA/registro → le stesse sono soggette ad imposta di registro con aliquota dello 0,50 % *ex* articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R..

Cessione all'assuntore dei crediti vantati verso l'Erario, in quanto crediti non aventi natura finanziaria → è assoggettata all'imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota dello 0,50 % sul loro ammontare ai sensi degli articoli n. 49 del T.U.R. e n. 6 della Tariffa, parte prima, allo stesso allegata.

Depositi bancari → si applica l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,50 %, in quanto che la cessione di depositi bancari costituisce una cessione del credito.

Cessione della titolarità di azioni giudiziarie pendenti di pertinenza della massa fallimentare

↓

hanno solo natura strumentale, non comportando alcuna cessione anticipata dei beni o diritti cui le stesse si riferiscono (in tal senso, con riguardo alla cessione delle azioni revocatorie, confronta le sentenze della Corte di Cassazione 31 agosto 2005, n. 17590 e 21 giugno 2000, n. 8419).

Pertanto, esulano dall'articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al T.U.R..

1.5 Principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro

Art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

Se un rapporto è soggetto ad IVA è escluso dall' imposta proporzionale di registro, scontando solo quella in misura fissa.

Somme dovute a titolo di interessi moratori.

↓

Sono escluse dalla base imponibile IVA.

Quando formano oggetto di condanna, sono assoggettate ad imposta di registro in misura proporzionale, **anche se accessorie** ad una somma capitale soggetta ad IVA.

Cassazione, sentenza n. 12906 del 2007, somme dovute a titolo di interessi moratori: escluse dalla base imponibile IVA; quando formano oggetto di condanna, sono assoggettate ad imposta di registro in misura proporzionale, anche se accessorie ad una somma capitale soggetta ad IVA.

1.6 Enunciazione di altri atti nell'atto giudiziario soggetto a registrazione

Art. 22 decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Enunciazione di atti non registrati)

“1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registra-

zione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.

2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.

3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita”.

Applicazione dell'articolo 22 agli atti giudiziari.

Se un provvedimento giudiziario presentato per la registrazione enuncia disposizioni, contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, l'imposta si applica anche a queste ultime disposizioni.

L'imposta verrà liquidata sia sul provvedimento registrato (c.d. Tassa di sentenza) che su quello enunciato, sul quale ha trovato fondamento la domanda giudiziale (c.d. Tassa di titolo).

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 individua una serie di regole:

1. Per applicare concretamente l'imposta di registro occorre anche considerare eventuali atti enunciati in quello di cui si chiede la registrazione;

2. La liquidazione della c.d. Tassa di titolo avviene quando:

- L'atto enunciato non è già stato registrato;

- L'enunciazione consente di individuare chiaramente la natura dell'atto nei suoi elementi essenziali;

- L'atto enunciato è intervenuto tra le stesse parti dell'atto enunciante;

- L'atto enunciato è posto alla base del provvedimento giudiziario.

3. Quando l'enunciazione ha ad oggetto un atto per il quale sussisteva obbligo di registrazione (cioè un atto soggetto a registrazione in termine fisso) non adempiuto, l'Ufficio provvede anche ad irrogare la sanzione per l'omessa richiesta.

Se l'enunciazione, invece, ha ad oggetto un atto non soggetto a registrazione in termine fisso, l'imposta si applica sulla parte dell'atto

non ancora eseguita.

Art. 8, nota II, Tariffa parte I, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

In caso di rapporti soggetti ad IVA, anche la Tassa di titolo è applicata in misura fissa e non proporzionale, quando ha ad oggetto corrispettivi o prestazioni soggette ad IVA.

Corte Costituzionale, sentenza n. 7 del 1999; in senso conforme Cassazione, sentenza n. 5946 del 2007:

L'enunciazione comporta tassazione anche dell'atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Quando si verifica il “caso d'uso”?

↓

Art. 6 decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

“Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento”.

Alcune precisazioni sulle regole elencate dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

L'atto enunciato non è già stato registrato.

Quando si verifica l'enunciazione rilevante ai fini della liquidazione della tassa di titolo?

Non è sufficiente il mero richiamo ad un precedente atto, essendo necessario che nell'atto registrato si riproduca il contenuto essenziale di quello richiamato.

enunciazione = riproduzione del contenuto essenziale.

Commissione Tributaria Regionale di Torino, sentenza 35/28/2010: il decreto ingiuntivo emesso in base ad due fatture emesse in virtù di un contratto di fornitura di beni mobili è sogget-

to a registrazione sia in riferimento al decreto ingiuntivo (in misura fissa) sia con riferimento ad sottostante contratto di fornitura enunciato nel decreto, ma non registrato (sempre in misura fissa).

L'atto enunciato è intervenuto tra le stesse parti dell'atto enunciante.

Cosa si intende per "identità delle parti"?

Ad esempio, la sentenza di condanna al pagamento deve essere pronunciata nei confronti di tutti i soggetti intervenuti nell'atto.

Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sentenza n. 125/8/97: non si ha enunciazione in un decreto ingiuntivo di un atto di compravendita di un appartamento esibito al giudice per dimostrare la proprietà del medesimo, se il ricorso per decreto ingiuntivo è stato firmato solo da uno degli acquirenti e l'atto enunciato è stato firmato solo dal venditore ed uno degli acquirenti.

Enunciazione in sentenze del giudice di pace.

Risoluzione ministeriale n. 77 del 2003.

I provvedimenti del Giudice di pace, emessi in controversie di valore non superiore a Euro 1.033,00, in cui i relativi atti e provvedimenti sono esenti da imposta di registro, non sono soggetti ad alcuna imposta per carenza del presupposto della registrazione dell'atto enunciante.

Registrazione di un decreto ingiuntivo enunciante una fideiussione.

Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, sentenza 4/5/2008: la tassa di sentenza sulla condanna al pagamento della somma è dovuta in misura fissa, mentre la tassa di titolo sulla fideiussione è dovuta in misura proporzionale dello 0,50 % (art. 6, Tariffa Parte I allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

Enunciazione di più fideiussioni in un decreto ingiuntivo.

Cassazione, sentenza n. 23612 del 2011: è orientamento consolidato della Corte che, nel caso di unico decreto ingiuntivo che condanni al pagamento sia il debitore che più fideiussori è irrilevante che le garanzie personali per un medesimo debito ed a favore di un medesimo debitore, ivi enunciate, siano prestate con atti separati. Tali garanzie costituiscono una “confideiussione” da cui consegue l’obbligazione solidale dei fideiussori all’estinzione del debito, *ex art. 1946 codice civile* ed è soggetta ad imposta proporzionale dello 0,50 % (articolo 6, Tariffa Parte I allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986) solo una delle garanzie enunciate nel decreto ingiuntivo.

Tale ultima disposizione non condiziona lo speciale regime impositivo né alla contestualità della prestazione delle garanzie, né ad una comune consapevolezza dei garanti di prestare garanzia per lo stesso debito, essendo il regime di solidarietà cumulativa una conseguenza legale della pluralità di garanzie per lo stesso debito, la quale può essere esclusa o limitata, ai sensi dell’art. 1946 del codice civile, mediante apposite pattuizioni, evincendosi da ciò che la ragione del regime fiscale agevolato risiede soltanto nello speciale regime civilistico del collegamento tra negozi di prestazione di garanzia.

Base imponibile per la registrazione di una fideiussione enunziata in un decreto ingiuntivo.

Cassazione, sentenza n. 6585 del 2008: per gli atti con cui viene prestata garanzia reale o personale la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro è l’importo della somma garantita (art. 43 decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

Perciò, è irrilevante l’importo dell’atto giudiziario correlato.

In altre parole, se il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma garantita che residua, per il principio di autonomia degli atti (fideiussione e decreto ingiuntivo) la registrazione della fideiussione terrà conto dell’intero importo originariamente garantito, a prescindere dal fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo si basava sull’importo residuo della garanzia.

Autonomia della fideiussione rispetto al rapporto principale.

Cassazione, sentenza n. 17899 del 2005: L'atto di fideiussione, enunciato nella sentenza di condanna del debitore principale e del fideiussore, deve essere sottoposto ad imposta proporzionale di registro (0,50 %) anche quando l'obbligazione principale sia soggetta ad imposta fissa, essendo il creditore (istituto bancario) soggetto ad IVA.

Esempio di tassazione in caso di enunciazione.

Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore e del debitore principale (obbligati in solido al pagamento):

Si esaminano separatamente la tassa sulla condanna al pagamento (di sentenza) e quella sull'enunciazione della fideiussione (di titolo).

Tassa di sentenza (sulla condanna al pagamento).

Il rapporto azionato, in caso di debito solidale, è unico e, perciò, l'imposta di registro si applicherà in base al valore della condanna, senza che la presenza di più condebitori in solido implichi un aumento di imposta.

Se il rapporto principale rientra nel campo di applicazione dell'IVA, anche la condanna del fideiussore è attratta al regime impositivo previsto per la prestazione principale con applicazione dell'imposta in misura fissa.

N.B. La condanna al pagamento va tenuta distinta dai rapporti sottostanti che sono da assoggettare ad imposta se enunciati (circolare ministeriale 34/E/2001).

Perciò, la "tassa di sentenza" è calcolata una sola volta, applicando:

- L'imposta proporzionale (3 %) sulla somma per la quale vi è condanna, se si tratta di prestazioni escluse da IVA;
- L'imposta fissa (Euro 200), nel caso di condanna al pagamento di somme per prestazioni soggette ad IVA, sia da parte del debitore principale che del fideiussore, a prescindere dalla soggettività passiva IVA di quest'ultimo.

Tassa di titolo (sulla fideiussione enunciata).

Si liquida la tassa di titolo, ricordando che se essa riguarda atti non soggetti a registrazione in termine fisso, l'imposta è applicata sulla parte di atto non ancora eseguita.

N.B. Sull'atto di fideiussione enunciato si applica l'aliquota dello 0,5 % (art. 6, Tariffa parte I, T.U.R.) sull'intero importo garantito dalla fideiussione, a prescindere dall'importo azionato con l'atto giudiziario, per il principio di autonomia dei singoli negozi (Cassazione, sentenza 12 marzo 2008, n. 6585).



Riscossione dell'imposta

2.1 Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

I cancellieri ed i segretari devono richiedere la registrazione delle sentenze, dei decreti e degli altri atti dell'autorità giudiziaria alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.

Precisazione nel caso dei decreti ingiuntivi.

Se viene concessa la **provvisoria esecuzione in sede di ricorso** per decreto ingiuntivo, il provvedimento viene emesso prima che si instauri un rapporto processuale con il debitore ingiunto.



Il soggetto obbligato al pagamento è il creditore ricorrente.

La richiesta di registrazione è a carico del cancelliere dell'ufficio che ha emesso il decreto che deve provvedere entro 5 giorni dal deposito dello stesso.

Se viene concessa la **provvisoria esecuzione nell'ambito del procedimento di opposizione** a decreto ingiuntivo sono obbligate in solido le parti in causa.

Nel caso di decreto ingiuntivo **divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini di legge:**

sono obbligate in solido le parti in causa, in quanto la notifica del decreto è sufficiente per determinare la pendenza della lite e qualificare il debitore ingiunto come parte in causa.

2.2 Termini per la richiesta di registrazione

Se l'atto è soggetto a registrazione in termine fisso



venti giorni dalla data dell'atto (art. 13, comma primo, decreto del

Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

Sentenze, decreti ed altri atti degli organi giurisdizionali.

Cinque giorni dalla data di pubblicazione o emanazione dell'atto (art. 13, comma terzo, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

N.B. Se non sono desumibili dall'atto il domicilio o la residenza anagrafica delle parti entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi.

Decreti di trasferimento emessi nell'ambito di procedure esecutive.

Venti giorni dalla pubblicazione o emanazione del provvedimento.

Verbali di rinuncia all'eredità, opposizione di sigilli e nomina dell'incaricato alla redazione dell'inventario.

Venti giorni dalla formazione dell'atto.

N.B. In questi casi il cancelliere interviene come ufficiale rogante.

2.3 Liquidazione dell'imposta

Con il termine "liquidazione dell'imposta" si intende il calcolo dell'imposta di registro da versare.

I difensori (o le parti), muniti degli estremi dell'atto, possono visualizzare la liquidazione dell'imposta e le modalità di compilazione del modello F 23 (che dev'essere utilizzato per il versamento) sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

In alternativa, il difensore richiede la liquidazione dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la registrazione, la ritira e ritorna per la consegna del modello F 23 (modulo utilizzato per il pagamento dell'imposta di registro).

Consultazione del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Se si consulta il sito, i dati richiesti per accedere al provvedimento che dev'essere registrato sono:

- Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la registrazione;
- Anno del provvedimento;
- Ente emittente;
- Tipo e numero del provvedimento.

Effettuato il versamento con il modello F 23 (in banca o posta, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi effettua il versamento o dall'ufficio o ente che ha richiesto il pagamento), la parte interessata deve consegnarne ricevuta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che provvede alla registrazione ed alla restituzione dell'atto alla cancelleria.

In mancanza di richiesta o visualizzazione della liquidazione, l'Agenzia delle Entrate notifica alle parti presso i loro difensori un avviso di liquidazione dell'imposta dovuta, richiedendone il pagamento entro 60 giorni.

2.4 Soggetti obbligati al pagamento

Sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro le parti in causa.

Nei decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi, per i quali ricevono provvista dall'aggiudicatario, sono obbligati al pagamento i cancellieri che vi intervengono.

Casi particolari - cause in cui è parte lo stato. Articolo 59, i comma, lett. A) T.U.R..

Le sentenze, provvedimenti e gli atti pronunciati nei procedimenti contenziosi in cui sono parti le Amministrazioni dello Stato **sono registrate a debito** (cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta), **ad eccezione** delle sentenze comportanti il trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.

Risoluzione ministeriale 28/E del primo marzo 2004: l'obbligo

di registrazione incombe su tutte le parti in causa; perciò, se l'altra parte non vi provvede lo Stato deve chiedere la registrazione nei termini ordinari, senza pagamento dell'imposta.

Art. 158 decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002: prenotazione a debito di: contributo unificato nel processo civile ed amministrativo, imposte di registro ed ipocatastali.

In caso di compensazione delle spese di giudizio deciso con sentenza, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la parte compensata ed è pagata per il residuo dall'altra parte.

Se la registrazione è chiesta da una parte diversa dall'amministrazione dello Stato, nel proprio interesse o per gli usi previsti dalla legge, l'imposta è pagata interamente dall'altra parte.

In mancanza, viene sospesa la registrazione della sentenza.

La sentenza recante l'annotazione della liquidazione dell'imposta a carico della parte privata, è restituita al cancelliere o al segretario.

Commissione Tributaria Regionale di Roma, sentenza 2557/14/14: la riunione dei capi compartimentali tasse ed imposte sugli affari del 20 aprile 1983 e la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato sono giunte alla pacifica e condivisa conclusione che la registrazione a debito va effettuata anche senza la specifica richiesta del cancelliere, non essendo questa prevista dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

La *ratio* della disposizione si ritrova nell'esigenza di evitare un anticipato esborso di somme, a titolo d'imposta, per la parte privata che la stessa, in caso di vittoria, recupererebbe con aggravo di interessi, a scapito dell'Amministrazione dello Stato.

Pertanto, in fattispecie del genere l'Amministrazione deve provvedere a registrare a debito il provvedimento a prescindere da una previa richiesta della cancelleria competente. **Allorquando il procedimento contenzioso si sarà esaurito con l'emanazione della sentenza definitiva, l'Ufficio procederà al recupero del tributo a carico della parte privata solo in caso di soccombenza.**



Effetti della mancata registrazione e del mancato pagamento dell'imposta

Effetti della registrazione e del mancato pagamento (art. 66 del T.U.R.)

“1. I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l’ammontare dell’imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta.”

Regola generale → tutti gli atti devono essere registrati per poter concedere il rilascio in originale, copia o estratto.

Eccezioni → articolo 66, comma secondo, T.U.R.

Possono essere rilasciati anche senza registrazione:

- Originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
- Atti richiesti d’ufficio ai fini del procedimento giurisdizionale;
- Copia degli atti occorrenti per l’approvazione o l’omologazione;
- Copie di atti destinati alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
- Copie di atti che il pubblico ufficiale è tenuto per legge a depositare presso i pubblici uffici;
- Originale o copie di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all’esecuzione forzata (Corte Costituzionale, sentenza n. 522 del 2002 ha rimosso l’obbligo del preventivo assolvimento dell’imposta per ottenere copia dell’atto con apposizione della formula esecutiva).

Originale o copie di sentenza o altro provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata

L'esclusione dall'obbligo di preventiva registrazione e la conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 522 del 6 dicembre 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma primo non si applicava al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale.



Riforma di atti già tassati

4.1 Errata liquidazione dell'imposta - rimedi

- 1) Richiesta informale di revisione della liquidazione; oppure
- 2) Pagamento di quanto richiesto e successiva presentazione dell'istanza di rimborso.

4.2 Riforma di atti tassati - nozione

La riforma è conseguenza della registrazione degli atti a titolo provvisorio, essendo impugnati od impugnabili.

Le successive fasi di giudizio possono condurre ad un rimborso, se l'imposta è stata versata in eccedenza rispetto al provvedimento definitivo oppure al versamento di un conguaglio, se la sentenza passata in giudicato comporta l'aumento dell'imposta.

Esempio.

Sentenza di Corte d'Appello, passata in giudicato, che dichiara la nullità e rimette la causa al primo giudice.

La parte che ha assolto l'imposta di registro sulla sentenza di primo grado, ha diritto al rimborso, dovendosi considerare concluso il relativo giudizio, mentre quello scaturente dalla riassunzione deve essere considerato autonomo procedimento e la relativa sentenza soggetta a registrazione e tassazione.

Quali sono gli atti che possono essere riformati?

- 1) Atti che definiscono parzialmente il giudizio;
- 2) decreti ingiuntivi esecutivi;
- 3) provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
- 4) sentenze che dichiarano efficaci nello Stato le sentenze straniere.

4.3 Riforma di atti tassati: rimborso

Se l'imposta di registro pagata in via provvisoria è eccedente rispetto a quella dovuta in via definitiva, il contribuente ha diritto al rimborso.

Come dev'essere azionato il diritto al rimborso?

Occorre presentare istanza di rimborso per l'importo pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto dovuto, al netto dell'importo di Euro 200, imposta in misura fissa, che è comunque dovuta per la registrazione del provvedimento.

Termine per presentare l'istanza di rimborso.

A pena di decadenza

↓

3 anni dalla data in cui è sorto il diritto alla restituzione (art. 77 del T.U.R.), ossia il passaggio in giudicato della sentenza che ha riformato il provvedimento tassato.

L'istanza di rimborso è esente da bollo; ad essa deve essere allegata la prova del pagamento in eccesso rispetto a quanto dovuto.

